

## CONTRATTO QUADRO

*Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2015 n. 102*

**Enterra SpA**, con sede legale e operativa in Foggia, SP 22 Km 660,70, SS 16, Località Scalo di Rignano G.co, mail mailtocert@pec.enterra.it, iscritta al registro delle imprese di Foggia, con numero di codice fiscale e partita IVA n. 03331590160, nel presente atto rappresentata dal sig. Levy Jacques Edouard, nato a Besancon (Francia) il 13.09.1970, CF LVYJQS70P13Z110H in qualità di legale rappresentante, qualificata dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. al n. FER00590 da qui in avanti chiamata (“**Enterra**” o “**Trasformatore**”);

e

**Bel A Pro Srl**, con sede legale e operativa in Foggia, SP 22 Km 660.70, SS16, Località Scalo di Rignano G.co, iscritta al registro delle imprese di Foggia, con numero di codice fiscale e partita IVA n. 04049850714, nel presente atto rappresentata dal sig. Caggiula Fabio, nato a Lecce (LE), il 11.09.1979, CF CGGFBA79P11E506P in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma da qui in avanti chiamata (“**Bel A Pro**” o “**Collettore**”)

e

**D’Abbondanza Legnami Srl**, con sede legale e operativa in Pietracamela (TE), Fraz. Intermesoli, Via Della Fontana, iscritta al registro delle imprese di Teramo (TE), con numero di codice fiscale e partita IVA n. 010155306756, nel presente atto rappresentata dal sig. D’Abbondanza Graziano, nato a Teramo (TE), il 08.04.1976, CF DBBGZN76D08L103N in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma da qui in avanti chiamata (“**D’Abbondanza Legnami**” o “**Produttore**”)

e

**GF Enterprise Srl**, con sede legale e operativa in San Giacomo degli Schiavoni (CB), Via Modigliani 2, iscritta al registro delle imprese di Campobasso, con numero di codice fiscale e partita IVA n. 01721150702, nel presente atto rappresentata dal sig. Lafratta Roberto, nato a Termoli, il 11.12.1985, CF LFRRT85T11L113P in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma da qui in avanti chiamata (“**GF Enterprise**” o “**Produttore**”)

e

**Ditta Individuale Bizzoca Fedele**, con sede legale e operativa in Trinitapoli (BT), corso Garibaldi, iscritta al registro delle imprese di Barletta, con numero di codice fiscale e partita IVA n. 07533710724, nel presente atto rappresentata dal sig. Bizzoca Fedele, nato a San Ferdinando Di Puglia (FG), il 25.06.1968, CF BZZFDL68H25H839U in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma da qui in avanti chiamato (“**Bizzoca Fedele**” e/o “**Collettore**”)

e

**Schiavone Biocalore Srl**, con sede legale in Collecervino (PE), Via degli Orti, 7 e sede operativa in Pescara (PE), Strada Vicinale Torretta, 30 iscritta al registro delle imprese di Pescara, con numero di codice fiscale e partita IVA n. 01978360681, nel presente atto rappresentata dal sig. Schiavone Rocco, nato a Pescara (PE), il 14.11.1984, CF SCHRCC84S14G482Y in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma da qui in avanti chiamato (“**Biocalore Srl**” e/o “**Produttore**”)

### Visto

#### RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

- A. Il Protocollo di Kyoto – Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell’11 dicembre 1997 e l’impegno dell’Unione Europea ad una riduzione dell’8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l’Italia la riduzione è del 6,5%);

#### RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- B. La Direttiva 2001/77CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità che pone come obiettivo indicativo per l’Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;
- C. La Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l’incremento;

- D. Il regolamento (CE) 19 gennaio 2009 n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- E. La Direttiva Europea 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE che prevede, tra l'altro, misure per la promozione della produzione di energia da biomassa anche attraverso la definizione di criteri di sostenibilità ambientale;
- F. La COM(2010)11 "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento";

**RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI**

- G. La Legge 1 giugno 2002 n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- H. Il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- I. Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- J. Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare;
- K. La Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 /legge finanziaria 2007); la legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159; la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed i successivi Decreti Attuativi che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- L. Il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) ed i successivi Decreti Attuativi;
- M. La norma tecnica italiana UNI/TS 11435 "Criteri di sostenibilità di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa;

**PREMESSO CHE**

- a. Gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di Produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- b. Che il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30 novembre 2006, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 102/2005 definisce le modalità di stipula dei contratti quadro in alternativa alle intese di filiera;
- c. Che in virtù del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2012, oltre ai soggetti economici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per la filiera del settore agro-energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della trasformazione agro-energetica, garantendo la tracciabilità della materia prima, con la condizione vincolante che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre regioni oppure il progetto di trasformazione agro-energetico sia stato dichiarato di <<interesse nazionale>> dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 81 dell'11 marzo 2006;

- d. La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007) come modificata dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, all'art. 1, comma 382-septies, prevede che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99;
- e. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008) e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- f. Il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge finanziaria 2008 e successive modificazioni;
- g. Che il decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali dl 02 marzo 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010 n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- h. Con la circolare MIPAAF del 19 novembre 2015 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi (almeno per quanto di competenza MIPAAF);
- i. Il D. L.gs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'art. 24 "Meccanismi di incentivazione " – Comma 2 punto g) che "per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima" ed al Punto h) che (...) in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso efficiente (...) di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera";
- j. Per quanto i sistemi di incentivazione della biomassa facciano riferimento al criterio della filiera corta (70km) e dei Contratti Quadro, le Parti concordano sulla necessità di rispettare volontariamente anche i più recenti criteri di sostenibilità ambientale così come definiti dalla COM(2010)11 e così come declinati dalla norma tecnica italiana UNI/TS 11435 " Criteri di sostenibilità di impianti di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento di biocombustibili solidi e gassosi da biomassa;
- k. Enterra è proprietaria di una centrale per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica netta di circa 13 MWe localizzata a Foggia, Loc. Rignano Scalo, ("la "Centrale"), alimentata da biomasse vegetali (sottoprodotti), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) sottoprodotti derivanti dall'agroindustria olearia, tipo sansa; (ii) sottoprodotti derivanti dall'agroindustria vinicola; (iii) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli; (iv) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; (v) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e potature; (vi) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- l. Enterra ha inviato al GSE, in data 4 dicembre 2012, domanda di partecipazione alla Procedura D'Asta prevista dal D.M. 7 luglio 2012;
- m. L'impianto di proprietà di Enterra, così come indicato alla lettera k che precede, è risultato aggiudicatario della summenzionata procedura d'asta del dicembre 2012;
- n. **Enterra SpA** ha sottoscritto in data 04.03.2009 un'intesa di filiera con le organizzazioni professionali agricole ed agro-industriali più rappresentative presenti nella Provincia di Foggia;

- o. **Bel A Pro Srl** ha sottoscritto con Enterra un contratto quindicennale di fornitura di sottoprodotti di biomassa pari al 100% del Valore Energetico Base Annuo (VEBA) derivante sia da filiera corta sia da prodotti acquistati in conformità Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.
- p. Le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Bel A Pro sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III), i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV); i combustibili ricadranno nelle definizioni di “Biomasse combustibili” della Parte II Sezione 4 dell’Allegato X alla parte V del DL152/2006, quali: a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione boschiva e da potatura; d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refile e tondelli di legno vergine, granulati e carcami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli; f) sansa di oliva disoleata alle condizioni di cui al DL citato;
- q. **D’Abbondanza Legnami Srl** esercita l’attività di gestione e manutenzione boschiva e dal cui processo sono prodotti circa 10.000 tonnellate all’anno di sottoprodotto ascrivibile alla Tipologia II, in qualità di Produttore di biomassa;
- r. **GF Enterprise Srl** esercita l’attività di gestione e manutenzione boschiva, dal cui processo sono prodotti circa 10.000 tonnellate all’anno di sottoprodotto ascrivibile alla Tipologia II nonché l’attività di prestatore di servizi, in qualità di Produttore di biomassa;
- s. **Ditta individuale Bizzoca Fedele** esercita l’attività di collettore di sottoprodotti dell’agroindustria enologica e dal cui processo sono forniti circa 20.000 tonnellate all’anno di sottoprodotto ascrivibile alla Tipologia IV, in qualità di Collettore di biomassa;
- t. **Schiavone Biocalore Srl** esercita l’attività di essiccazione ed estrazione di olio di sansa dal cui processo sono prodotti circa 10.000 tonnellate all’anno di sottoprodotto ascrivibile alla Tipologia IV, in qualità di Produttore di biomassa;
- u. La Centrale di Enterra ha una necessità di approvvigionamento pari a 348.295 MWh<sub>th</sub>/anno di biomasse vegetali, pari a circa 9.700 tonnellate mensili di biomasse vegetali;
- v. Bel A Pro rifornisce Enterra per il 100% del fabbisogno annuo con biomasse vegetali;
- w. I soggetti interessati dal presente contratto quadro che hanno sede operativa in tre diverse regioni d’Italia, ovvero Puglia, Molise e Abruzzo, rappresentano l’area nei cui confronti è applicabile il D. Lgs 102/2005;
- x. Gli operatori del presente Contratto Quadro sono operatori singoli ed associati che da anni operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di biomassa vegetale;
- y. Gli operatori firmatari del presente Contratto Quadro garantiscono la fornitura di biomassa derivante prevalentemente dalle seguenti tipologie: gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole e residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali;
- z. Il presente Contratto Quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto da altri soggetti, purché in possesso dei requisiti dettati nel presente Contratto e dalla normativa vigente e previo accordo delle Parti;
- aa. L’art. 11, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 102/2005, prevede l’obbligo per gli acquirenti/Collettori di rifornirsi del prodotto oggetto del Contratto Quadro tramite un contratto da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del Contratto Quadro e ne preveda espressamente l’applicazione anche nei confronti di soggetti terzi ai sensi dell’articolo 13.
- bb. Le Parti si riservano la possibilità di stipulare altri contratti-quadro;
- cc. L’articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Contratto quadro e il contratto tipo siano depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza

osservazioni, i Contratti quadro e il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.

**Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.**

### **Articolo 1 - Premesse ed allegati.**

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto quadro.

### **Articolo 2 - Definizioni**

2.1 Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- (i) Per “**Prodotto**” la biomassa, così come definita dall’art. 184bis del D. Lgs. 152/06, allegato X e s.m.i. nonché dalla nota Ministero Ambiente del 27 maggio 2015 prot. 0006038, che rientra nelle Tipologie II, III e IV di cui al DM 2 marzo 2010 nonché nella Tabella 1a del DM 6 luglio 2012 nella specie i seguenti sottoprodotti: sansa, cippato di legno, vinaccia e residui di campo delle aziende agricole. Si tratta di sottoprodotto ricadente nelle seguenti tipologie di cui al D.M. 2 marzo 2010: Tipologia II “Gestione del bosco”; Tipologia III “Residui in campo delle aziende agricole (patate, pomodoro); Tipologia IV “Residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali;
- (ii) Per “**Contratto**” si intende il presente contratto quadro;
- (iii) Per “**Parti**” si intendono i soggetti che sottoscrivono o aderiscono al presente Contratto.
- (iv) Per “**Contratto-tipo**” si intende il contratto di fornitura del prodotto in attuazione del presente Contratto Quadro;
- (v) Per “**Produttore**” si intende l’azienda di origine del prodotto;
- (vi) Per “**Collettore**” si intende il soggetto che acquista il Prodotto dal Produttore, ne verifica la conformità ai requisiti definiti nel contratto di fornitura, nel contratto quadro e nella normativa di riferimento e provvede alla verifica della tracciabilità del materiale;
- (vii) Per “**Prestatore di servizi**” si intende il soggetto che riduce volumetricamente il prodotto;
- (viii) Per “**Trasformatore**” si intende il soggetto utilizzatore finale che valorizza il prodotto secondo le proprie necessità e nel rispetto delle norme di legge e delle condizioni autorizzative previste, rappresentato nel presente contratto da Enterra;
- (ix) Per “**MIPAAF**” si intende il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

### **Articolo 3 – Finalità.**

Il Contratto è finalizzato, sviluppando un’opportuna sinergia tra le Parti, all’ottimizzazione del processo di approvvigionamento dei prodotti finalizzati alla trasformazione in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 MW (un megawatt), ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono specificatamente individuati gli obiettivi primari sotto riportati:

#### *1) Orientamento dell’offerta alla domanda*

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia elettrica da biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all’offerta, nonché tenuto conto dell’attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l’orientamento dell’offerta alla domanda.

Le Parti si impegnano quindi a promuovere, anche attraverso una redistribuzione dei relativi vantaggi economici, la programmazione degli investimenti dedicati al Prodotto.

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell’evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili una nuova opportunità di salvaguardia della redditività dei Produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l’offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, delle

strategie sopra elencate, nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione, che una volta sottoscritta dalle Parti, costituirà automaticamente parte integrante del presente Contratto.

2) *Sicurezza di approvvigionamento*

Al fine di garantire la sicurezza nell'approvvigionamento del Prodotto, le Parti si impegnano a concordare preventivamente i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi annui previsti nel documento di pianificazione citato alla lettera A.

Le Parti si impegnano inoltre a promuovere presso i Produttori Esterni la stipula di contratti di fornitura utilizzando il Contratto-tipo, predisposto in conformità a quanto previsto dal presente contratto quadro e dalla normativa di settore (ed in particolare dal D. Lgs. 102/06), indicando gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la qualità del prodotto.

Eventuali revisioni del Contratto-tipo potranno avvenire prima di ogni periodo di programmazione, ai soli fini di adeguamento alle sopravvenute norme di settore o in ragione della modifica delle altre condizioni contrattuali, in conformità al quadro normativo e al presente Contratto.

3) *Miglioramento della qualità dei Prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente*

Le Parti si impegnano ad utilizzare sistemi di tracciabilità del Prodotto, in conformità al D. Lgs. 102/05, in tutti gli approvvigionamenti, nonché a trattare i "Sottoprodotti" secondo standard di selezione che assicurano nel lungo periodo un approvvigionamento costante e duraturo per Enterra e uno sbocco sicuro per i Fornitori.

4) *Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato*

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attivate nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti, cofinanziate dalla Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro, tutte le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del "Prodotto".

In considerazione del fatto che sul mercato nazionale l'offerta del Prodotto non è in grado di far fronte alla domanda, corrente e futura, in ragione delle dinamiche di mercato e degli obiettivi energetici nazionali e comunitari, il presente Contratto ha la finalità di contribuire al raggiungimento di un equilibrio tra domanda e offerta, facendo fronte al fabbisogno di sansa, cippato di legno, vinaccia e residuo di campo delle aziende agricole per usi energetici, anche attraverso lo sviluppo di nuove aree di produzione, su un arco temporale di 15 (quindici) anni.

**Articolo 4 - Campo di applicazione**

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, le Parti si riservano di verificare l'estendibilità ad altri soggetti comunitari.

**Articolo 5 - Durata**

Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi Prodotti (e/o dell'andamento della reale produzione energetica).

**Articolo 6 - Contratto di fornitura.**

In esecuzione del presente Contratto vengono stipulati "contratti di fornitura" in conformità al contratto-tipo allegato al presente contratto, anche in riferimento alla necessità di garantire l'adeguata tracciabilità del prodotto.

Il Contratto tipo di fornitura deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto e quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del D. Lgs. 102/05.

**Articolo 7 - Obblighi delle Parti.**

I Produttori, i Collettori e i Produttori Esterni, congiuntamente o singolarmente tra di loro, stipulano con il Trasformatore i Contratti tipo.

Le Parti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate all'articolo 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa vigente. Dovranno inoltre essere rispettate le procedure per la tracciabilità del materiale come disposte dal DM 2 marzo 2010.

Il Collettore si impegna a conferire tutto il Prodotto al Trasformatore, dopo averne verificata e garantita la qualità e la tracciabilità e quindi la completezza della documentazione necessaria.

Fermo restando che ai sensi del presente Contratto Quadro la figura del Trasformatore (Enterra) è unica, le Parti si obbligano sin d'ora a facilitare ed accettare, senza alcuna riserva, l'ingresso di nuovi operatori (Produttori e/o Collettori) nel presente Contratto Quadro i quali dovranno avere i requisiti prescritti dal Contratto Quadro e dalla normativa applicabile.

La formalizzazione dell'ingresso di ciascun nuovo operatore verrà ratificato tramite addendum al presente Contratto Quadro che verrà trasmesso al MIPAAF. La decorrenza dell'inizio attività da parte del nuovo operatore decorrerà dall'accettazione dell'Addendum da parte del MIPAAF.

Verrà comunicata al MIPAAF qualsiasi variazione della compagine dei soggetti firmatari il presente Contratto affinché la compagine dei sottoscrittori risulti aggiornata e possa essere pubblicata sui siti internet competenti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 102/2005, il soggetto Collettore ha l'obbligo di rifornirsi del Prodotto, oggetto del contratto quadro, tramite un contratto da stipulare per iscritto che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti di soggetti terzi ai sensi dell'art. 13.

Il Produttore ha la facoltà di fornire il Prodotto al Collettore secondo le medesime condizioni di cui al paragrafo precedente.

Il Trasformatore ha la facoltà di rifornirsi da altri soggetti, alle medesime condizioni di cui al presente contratto quadro, e comunque attraverso altri canali di approvvigionamento di diversa natura.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 102/2005, la Parte ha facoltà di esercitare il recesso dal presente contratto dando alle altre parti un preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione per posta elettronica certificata (PEC) avente ad oggetto "Comunicazione Recesso Contratto Quadro".

#### **Articolo 8 - Criteri per la definizione dei parametri economici**

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula di specifici contratti tra le Parti avendo a riferimento i seguenti parametri:

- tipologia di biomassa;
- potere calorifico inferiore della biomassa;
- umidità;
- qualità in riferimento a parametri chimici, fisici, dimensionali-

Nella determinazione del prezzo si dovrà tenere conto degli eventuali costi di gestione dei contratti e del sistema di tracciabilità del prodotto della logistica e del trasporto.

Il prezzo e le quantità contrattuali di Prodotto verranno definiti annualmente mediante specifici contratti di fornitura, redatti secondo il modello allegato sub Allegato A.

#### **Articolo 9 - Determinazione dei contributi.**

Tutte le Parti possono prevedere, esclusivamente di comune accordo, la corresponsione di contributi esclusivamente per attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissando l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.

#### **Articolo 10 - Riconoscimento della causa di forza maggiore.**

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a loro carico dal presente Contratto, e dai contratti di fornitura, qualora tali inadempimenti derivino da cause di forza maggiore.

Per "forza maggiore" si intende, ai sensi del presente Contratto Quadro, esclusivamente quanto disposto dall'art. 1218 codice civile in tema di responsabilità del debitore, il quale, qualora non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, quale lo sciopero dei mezzi di trasporto, eccezionali eventi meteorologici, terremoto o altro evento naturale, o di altra origine, che non poteva essere preveduto ed evitato.

E' fatto obbligo alla Parte incorsa nell'inadempimento per causa di forza maggiore, dare immediata comunicazione del fatto all'altra Parte contrattuale, comunque nel termine massimo di 48 (quarantotto)

ore, al fine di ovviare o limitare le conseguenze dannose dell'evento e consentire di definire di comune accordo le soluzioni più opportune e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'evento di Forza Maggiore nel più breve tempo possibile. In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto Quadro e relativi Contratti-tipo e, ove esistenti, dai relativi contratti di fornitura per il periodo in cui sussista tale causa.

**Articolo 11 - Interessi moratori da ritardato pagamento.**

Le Parti convengono che in presenza di contratti di fornitura sottoscritti ai sensi del presente Contratto Quadro, l'eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento, da parte del Collettore o del Trasformatore, comporterà l'applicazione di interessi moratori così come previsti dal D. Lgs n. 231/2002.

**Articolo 12 - Contestazioni.**

Le parti convengono che eventuali contestazioni per ritardi e/o inadempimenti, relativi all'esecuzione del contratto di fornitura, dovranno essere sollevate mediante comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo di posta elettronica certificata od a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 (dieci) giorni, decorsi i quali, in assenza di contestazioni o di addotte giustificazioni per cause di forza maggiore di cui all'art. 11 del presente Contratto, il contratto di fornitura sarà da intendersi completamente rispettato.

**Articolo 13 - Cause di risoluzione del Contratto.**

Il mancato rispetto di qualsivoglia clausola del presente contratto, in quanto ritenuta violazione di grave importanza, può costituire motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 e 1455 del codice civile, con conseguente onere/diritto al risarcimento di eventuali danni.

La parte adempiente al presente Contratto avrà quindi diritto ed onere di costituire preventivamente in mora entro un ragionevole termine la parte ritenuta inadempiente, invitandola così all'esecuzione dei propri obblighi od a rendere giustificate motivazioni del mancato adempimento, con preciso avvertimento scritto che "mancate o ingiustificate motivazioni saranno causa di automatica risoluzione del rapporto contrattuale".

Le Parti convengono che le condizioni espresse nel presente Contratto Quadro e le relative sanzioni si applicano anche ai singoli Contratti-tipo e ai contratti commerciali stipulati ai sensi del presente Contratto Quadro.

**Articolo 14 - Clausola sospensiva, modifiche e/o integrazioni.**

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate ed approvate per iscritto da tutte le Parti.

Nel caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto, del Contratto-tipo e l'eventuale contratto commerciale le Parti concordano che le previsioni del Contratto Quadro prevarranno su quelle del Contratto-tipo e del contratto commerciale e le previsioni del Contratto-tipo prevarranno su quelle del contratto commerciale.

Il presente Contratto si intende efficace per le Parti decorso il termine di notifica e riscontro del MIPAAF così come previsto all'art. 18. La validità del presente Contratto si intende sospesa qualora il MIPAAF formuli osservazioni e/o richieste di integrazioni e/o di modifica nei termini previsti dal successivo articolo 18.

**Articolo 15 - Tutela dei dati personali.**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime.

I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Le società di informatica della cui collaborazione le Parti si avvalgono;



- Gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- Gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione delle disposizioni di legge;
- Le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- I consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

#### **Articolo 16 - Arbitrato**

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti all'articolo 810, 1° comma, codice di procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Lecce.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico, fermo restando che il danno verrà liquidato con valutazione equitativa. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano con esclusione di qualsivoglia altro Foro.

#### **Articolo 17 - Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.**

Il presente Contratto Quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura della Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine, senza osservazioni, il presente Contratto e il contratto-tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali riceve dalla Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di fornitura stipulati nell'ambito del presente Contratto Quadro, con indicazione dei primi trasformatori, dei produttori di biomassa commercializzata, verificando la rispondenza agli obiettivi di cui all'art. 3.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini quantitativi di Prodotto trattati, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto confermato e sottoscritto in Foggia, il 22 marzo 2016

ENTERRA SPA	Levy Jacques Edouard .....
BEL A PRO SRL	Caggiula Fabio .....
D'ABBONDANZA LEGNAMI SRL	D'Abbondanza Graziano.....
GF ENTERPRISE SRL	Lafratta Roberto .....
DITTA INDIVIDUALE BIZZOCA FEDELE	Bizzoca Fedele .....
SCHIAVONE BIOCALORE SRL	Schiavone Rocco .....

**ALLEGATO A**  
**Contratto-tipo di fornitura**

Ai sensi del Contratto Quadro per l'approvvigionamento di biomasse afferenti alle tipologie II, III, IV del DM 2 marzo 2010, finalizzate alla loro valorizzazione con la produzione di energetica elettrica, intercorrente tra Enterra SpA, Bel A Pro Srl, D'Abbondanza Legnami Srl, GF Enterprise Srl, Ditta Individuale Bizzoca Fedele e Schiavone Biocalore Srl, Produttori sottoscrittori, sottoscritto dalle Parti in data 22 marzo 2016.

**CONTRATTO TIPO TRA ENTERRA E .....**

**Oggetto del contratto.**

Il sottoprodotto fornito deve essere conforme alle caratteristiche previste alla lett. a), b), c), d), e) ed f), paragrafo 1/ sez. 4 all. X part. V D Lgs. 152 2006 e di cui al D.M. 2 marzo 2010, riassunte nelle seguenti tipologie:

<i>Sottoprodotto</i>	<i>Tipologia (D.M. 2 marzo 2010)</i>	<i>Tipologia conferita</i>
<i>Gestione del bosco</i>	<i>Tipologia II</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Residui in campo delle aziende agricole (potature, pomodoro)</i>	<i>Tipologia III</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali.</i>	<i>Tipologia IV</i>	<input type="checkbox"/>

Descrizione del sottoprodotto: .....

**Dichiarazione**

Il presente contratto è conforme a quanto disposto nel Contratto Quadro in epigrafe.

**Estremi delle parti**

*Trasformatore: Enterra Spa, SP 22 Km 660.70, SS 16, 71122 Loc. Scalo Rignano G.co (FG);*

*Produttore: ..... C.F. ...., P.I. ...., con sede legale in ..... - Via ..... n. ...., in nome del suo legale rappresentante .....*

*Collettore: ..... C.F. e P.I. ...., con sede legale in ..... - Via ..... n. ...., in nome del suo legale rappresentante .....*

**Estremi contrattuali**

*Decorrenza del contratto: .....; Durata del contratto: .....*

*Tonnellate anno: ..... e/o Tonnellate ettaro: .....*

*Dati catastali (solo per Tipologie III e IV):*

<i>Comune</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particelle</i>

*Tipologia sottoprodotto:*

<i>Tipologia</i>	<i>Tonnellate/anno</i>	<i>Tonnellate/ettaro</i>
II		
III		
IV		

**Piano di conferimento (ton/mese)**

<i>Tipologia</i>	<i>Gen</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Mag</i>	<i>Giu</i>	<i>Lug</i>	<i>Ago</i>	<i>Set</i>	<i>Ott</i>	<i>Nov</i>	<i>Dic</i>
II												
III												
IV												

**Qualità del prodotto**

Il prodotto deve essere classificabile come biomassa vegetale di cui all'art. 184bis del d.lgs 152/2006 (sottoprodotto) nonché alla lett. a), b), c), d), e), parag. 1/ sez. 4 all. X part. V D Lgs. 152 2006 con le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

- Umidità (%): minima ....., massima .....
- Impurità (%): .....
- PCI (Potere Calorifico Inferiore – MWh/Ton): minimo ....., massimo .....

Esclusivamente per la biomassa classificabile alla lett. f), parag. 1/ sez. 4 all. X part. V D Lgs. 152 2006, oltre i parametri precedenti devono essere rispettati i seguenti parametri:

- Ceneri (% m/m):  $\leq 4$ ;
- Umidità (% m/m):  $\leq 15$ ;
- N-esano (mg/kg):  $\leq 30$ ;
- Solventi organici clorurati: assenti;
- PCI (Potere Calorifico Inferiore – MJ/kg): 15,700

### **Tracciabilità**

Deve essere obbligatoriamente previsto il rispetto dei dettami del DM 2 marzo 2010 in materia di tracciabilità, mediante adesione al sistema di gestione della tracciabilità sviluppato dal collettore e dal trasformatore.

### **Prezzo**

Le parti rimandano al contratto commerciale sottoscritto tra di loro, espresso come di seguito:

<i>Tipologia</i>	<i>€/ton</i>	<i>€/MWhth</i>
II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati il 1° e il 15° giorno successivo al mese di consegne, comunque 45 gg data fattura fine mese.

### **Condizioni generali**

Al presente Contratto si applicano tutte le previsioni del Contratto Quadro richiamato in epigrafe e di tutti gli addendum contrattuali ove esistenti. Il Contratto Quadro è riportato in allegato al presente Contratto e costituisce parte integrante del medesimo. Le condizioni del Contratto Quadro si applicano, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 102/2005 anche nei confronti dei produttori non aderenti alle organizzazioni stipulanti l'accordo e ai singoli produttori non firmatari del suddetto Contratto Quadro.

### **Sanzioni**

Il mancato rispetto delle condizioni espresse nell'Contratto quadro, in quanto violazione di grave importanza, determina l'applicazione degli art. 1453 e 1455 del codice civile e determina il diritto al risarcimento di eventuali danni.

### **Recesso**

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 102/2005 ciascuno dei Contraenti può recedere dal presente Contratto mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna di consegne.

### **Rimandi**

D. Lgs 231/2001 s.m.i. e codice di condotta

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**Trasformatore**

**Collettore / Produttore**

*Stampatello* .....

*Stampatello* .....

*Firma* .....

*Firma* .....